# H

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

# **CONSIGLIO**

# **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 23 ottobre 1989

recante modifica della decisione 86/649/CEE che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo

(89/577/CEE)

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la peste suina africana è presente in Portogallo da molti anni;

considerando che con la decisione 86/649/CEE del Consiglio (3) è stato concesso un contributo finanziario per un periodo di cinque anni;

considerando che con la decisione 87/526/CEE (\*) la Commissione ha approvato il piano potenziato di eradicazione della peste suina africana presentato dal Portogallo;

considerando che gli sforzi già compiuti hanno permesso di stabilizzare l'incidenza della malattia; che i mezzi impiegati devono tuttavia essere mantenuti e potenziati per poter eliminare la peste suina africana dall'intero territorio del Portogallo e contribuire così al completamento del mercato interno;

considerando che le autorità portoghesi hanno chiesto alla Comunità un contributo supplementare per le spese connesse al proseguimento e al potenziamento del programma di eradicazione avviato nel 1987;

considerando che, per poter fruire dei risultati conseguiti, è opportuno accogliere tale richiesta in modo da mantenere e rafforzare l'azione sistematica già avviata;

considerando che per favorire la realizzazione del programma di eradicazione è opportuno stabilire disposizioni per la concessione di un anticipo parziale del contributo comunitario,

### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 86/649/CEE è modificata come segue :

- 1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
  - « 2. La Comunità rimborsa:
  - il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1, primo trattino;
  - il 30 % delle spese di cui al paragrafo 1, secondo trattino, sostenute anteriormente al 1º gennaio 1989;
  - il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1, secondo trattino, sostenute a decorrere dal 1º gennaio 1989. >
- 2) All'articolo 7, paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente : « Tuttavia, a decorrere dal 1989, i pagamenti possono essere anticipati, nei limiti degli stanziamenti disponibili, fino al 35 % dell'importo totale del rimborso annuo stimato, a condizione che le autorità portoghesi presentino alla Commissione i documenti giustificativi corrispondenti. >

## Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1989.

Per il Consiglio Il Presidente H. NALLET

GU n. C 200 del 5. 8. 1989, pag. 9. Parere reso il 13 ottobre 1989 (non ancora pubblicato nella

Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 5.
(4) GU n. L 306 del 28. 10. 1987, pag. 35.